

www.patente.it

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE TRASPORTI

SIDA®
AutoSoft Multimedia

03 Dicembre 2024
Anno XXIII

un mondo che cambia

Modifiche al Codice della strada e non solo:

tutte le novità che interessano i conducenti con l'evoluzione della mobilità del 2025.

**In omaggio il
Catalogo 2025
dei prodotti SIDA**



Le novità del CDS
/ Chiarimenti e FAQ

IT Wallet
/ Le patenti diventano digitali

Seggiolini auto
/ Cambia la normativa

Patentino nautico
/ Per i minori senza esame in UMC



Coordinatrice Consulenti
Piscitello Rosanna
cell. 335/5755379
r.piscitello@patente.it

AutoSoft Multimedia - Zampieron Andrea
cell. 335/5755380
a.zampieron@patente.it

Lenna Francesco
uff. 0427/2104 cell. 329/4364684
francesco.lenna@lenna.it

QT TRADE - Dal Zotto Giuseppe
uff. 0424/500216
giuseppe@qttrade.com

Tecnoall - Paba Davide
cell. 339/2836201
info@tecnoall.it

Value Consulting srls - Ing. Gentile Gaetano
cell. 327/8262018
ggentile.value@gmail.com

Bruni Federico
uff. 055/242846
bruni.federico@gmail.com

AutoSoft Multimedia - Pavesi Ferdinando
uff. 0882/203506 cell. 339/7916478
n.pavesi@patente.it

AutoSoft Multimedia - Moroni Matteo
cell. 335/5755378
m.moroni@patente.it

ERMES - Albano Corrado
tel./fax 099 7796733
cell. 347/5002029
bremal@tin.it

Satolli Renato
uff. 070/4656326
cell. 333/2516330
satollirenato@tiscali.it

Marseglia srl - Marseglia Francesco
uff. 0823/846398
cell. 335/8178003
www.marsegliasrl.it
amministratore@marsegliasrl.it

Mc Office - Capparone Marco
uff. 081/5591052
cell. 392/3053885
mcoffice.sida@virgilio.it

AutoSoft Multimedia - Gangi Giampietro
cell. 339/7916419
g.gangi@patente.it

AutoSoft Multimedia
Moroni Matteo
cell. 335/5755378
m.moroni@patente.it

**La nostra rete
di assistenza
e consulenza
in tutta Italia**




SIDA Tools
STRUMENTI DI LAVORO


Acquisizione diretta di foto,
firma e consensi privacy

Collegamento con l'app
SIDA DRIVE Controller

Funzione Authenticator per
il login degli istruttori sui simulatori



L'APP DEGLI STRUMENTI DI LAVORO
UTILI PER L'AUTOSCUOLA



Accesso diretto a SGC per
consultazione e Agenda Guide

Scarica
dagli store:





A cura di:
Daniele Filippi

Presidente
SIDA AutoSoft Multimedia

Editoriale

Siamo arrivati alla fine di un altro anno, intenso e preparatore di novità che si svilupperanno durante il 2025 e che interesseranno la mobilità e le nuove regole per i conducenti. A partire dalla **"patente mobile"**, che dal 2025 darà la possibilità a tutti i conducenti di avere la propria patente digitalizzata sullo smartphone, come da tempo avviene in altri stati d'Europa. Un mondo che cambia, con un passo sempre più veloce verso la digitalizzazione e una attenzione diffusa verso l'**inclusività** e l'abolizione delle barriere socioculturali che ostacolano il pieno rispetto dei diritti delle **persone con disabilità**. Abbiamo voluto dedicare un articolo a questo argomento perché l'**inclusività** parte anche dal linguaggio e le autoscuole, in quanto "scuole di formazione" all'educazione stradale e alla sicurezza, non possono prescindere dalla conoscenza e dall'uso corretto delle parole su questo tema.

Cambiano le regole del Codice della strada. Con la pubblicazione in GU della Legge n. 177 del 25 novembre 2024, inizia un intenso lavoro normativo di riscrittura, modernizzazione e adeguamento del Codice della strada che condurrà, fra l'altro, **all'inserimento dei simulatori di guida nel processo formativo dei candidati alla patente**. Come e in che termini lo stabilirà l'attività dei tecnici del MIT che si dedicheranno a rendere operativa e a dettagliare la norma. Abbiamo dedicato una intera sezione della nostra pubblicazione alle modifiche al CDS in vigore dal 14 dicembre. Lo abbiamo fatto con un taglio operativo rivolto alla attività delle scuole guida, esaminando le ricadute che queste norme hanno nell'ambito del programma di formazione al conseguimento della patente. Vedremo come i quiz attualmente in vigore per le patenti AeB dovranno essere riesaminati alla luce delle novità. La sfida che aspetta i docenti di scuola guida sarà quella di spiegare le nuove norme pur dovendo rispettare il dettato dei quiz che sono ormai datati e, in alcune parti, obsoleti.

Ogni cambiamento porta con sé tante opportunità: per le autoscuole c'è quella di porsi come punto di riferimento per la formazione e l'informazione dei conducenti (vecchi e nuovi). Per questo motivo abbiamo preparato **un inserto staccabile da esporre per informare i conducenti su alcune nuove disposizioni del CDS**.

In un mondo che cambia non potevano mancare cambiamenti anche nei prodotti SIDA. In un'ottica di **continuo miglioramento** e adeguamento alle esigenze di design e alle nuove tendenze della didattica, vi presentiamo **la nuova aula di SIDA**. Ridisegnata e riprogettata con un design al passo con i tempi, aggiunge alcune importanti funzionalità per rendere la didattica più semplice, fruibile, efficace e personalizzabile in base alle esigenze dei docenti. Ne parliamo nell'articolo "lo sai che" in cui vi daremo alcuni spunti per conoscere ed utilizzare le nuove funzioni di SIDA AULA, **presto fornita in aggiornamento nelle vostre autoscuole**.

Ed infine, permettetemi di esprimere **i miei più sentiti auguri per un 2025 in continuo cambiamento positivo**, personale e professionale. Da parte mia e di tutto lo staff di SIDA è un piacere **omaggiare** tutte le autoscuole del **catalogo 2025** con l'elenco di tutto quello che SIDA può fare per le scuole guida.

Direttore Responsabile

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Editore

AutoSoft Multimedia Srl

Redazione

Via Verdi, 87
21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332/511550
Fax 0332/530305

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Diana Agostinelli
d.agostinelli@patente.it

Maria Petese
m.petese@patente.it

Rosanna Piscitello
r.piscitello@patente.it

Deborah Sormani
d.sormani@patente.it

*Si ringrazia per la collaborazione
Valerio Platia, insegnante di
autoscuola ed esperto Confarca*

Progetto grafico

Matteo Cassarino
m.cassarino@patente.it

Trimestrale

Pubblicazione Registrata presso
il Tribunale di Varese n. 827 del
22/3/2002.

Stampa

Litografia Stephan srl
Germignaga (VA)

© AutoSoft Multimedia Srl.
Tutti i diritti di riproduzione, in
qualsiasi forma, compresa la messa
in rete, che non siano espressamente
per fini personali o di studio, sono
riservati. Per qualsiasi utilizzo che
non sia individuale è necessaria
l'autorizzazione scritta da parte di
AutoSoft Multimedia Srl.

**Chiuso in redazione il:
16 Dicembre 2024**

In questo numero

Un mondo che cambia: IT Wallet

06

Le patenti diventano digitali

Cambia la normativa dei seggiolini auto

07

Ora conta la statura del bambino e non il peso

Cambiano le parole da utilizzare in tema di disabilità

07

Quali sono gli effetti sulla formazione in autoscuola

Un mondo che cambia: le novità del CDS

08

Chiarimenti e FAQ sulle novità del Codice della strada

Delega al Governo e simulatori di guida

15

L'evoluzione della formazione pratica

In arrivo il patentino nautico per minorenni

17

Senza esame in UMC

News dal web

Le modifiche al Codice della strada sono legge

<https://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=4921>

Sono online le patenti digitali

<https://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=4911>

Non ci sono autisti? Arriva la possibilità di assumere extracomunitari senza la CQC

<https://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=4912>

Seguici anche su:



La redazione risponde

Risposte a cura di Valerio Platia

La norma sui limiti di velocità ridotti per i neopatentati, valida 3 anni, decorre ad ogni conseguimento di ulteriore categoria di patente?

L'articolo 117, comma 2 del Codice della strada stabilisce che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali; questo significa che il triennio decorre dalla prima categoria di patente conseguita tra queste indicate: A2, A, B1, B. A titolo di esempio, chi consegue la patente B1 all'età di 16 anni e, successivamente, all'età di 18 anni consegue la patente B, i 3 anni riguardanti i limiti di velocità per neopatentati si iniziano a contare dalla data di conseguimento della patente B1 (il triennio non riparte nuovamente alla data di conseguimento della patente B); pertanto, per l'esempio appena fatto, la limitazione cessa di validità raggiunta l'età di 19 anni. Diversamente, per il titolare della patente A1 che raggiunta la maggiore età consegue la patente B, la limitazione triennale decorre dalla data di conseguimento della patente B, in quanto la categoria A1 non è presente tra quelle indicate nell'articolo 117, comma 2 CdS (A2, A, B1, B). Per completezza d'informazione, il titolare della patente B che prima dei 3 anni consegue una patente di categoria superiore (BE, C1, C1E) deve sottostare alle limitazioni di velocità con riferimento alla data di conseguimento della patente B (non decadono al conseguimento di una categoria di patente superiore, come invece avviene per la potenza motoristica).

In base alle ultime modifiche alla disciplina sull'assicurazione dei veicoli, a livello sanzionatorio c'è differenza tra un autoveicolo in sosta sulla strada pubblica privo di copertura assicurativa e uno in sosta sulla strada pubblica con l'assicurazione sospesa?

Il veicolo in sosta sulla strada sprovvisto della prescritta copertura assicurativa RCA è sanzionabile ai sensi dell'art. 193 del Codice della strada (non sono intervenute modifiche): multa di 866 euro, decurtazione di 5 punti-patente e sequestro amministrativo del veicolo. Invece, non commette violazione e, quindi, non è sanzionabile, il proprietario che lascia il veicolo in sosta sulla strada con l'assicurazione RCA sospesa, in quanto in questo caso il veicolo "non è usato conformemente alla sua funzione di mezzo atto allo spostamento, al trasporto" (in passato non c'era questa distinzione); infatti, gli articoli 122, comma 1-quater e 122-bis, comma 2 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) prevedono specificatamente l'applicazione delle sanzioni (multa di 1.299 euro e sequestro amministrativo del veicolo) qualora il veicolo con l'assicurazione RCA sospesa venga "utilizzato" nella sua funzione traslativa come mezzo di trasporto (cioè quando è in movimento e non quando è in sosta o in parcheggio).

In breve, sostare o circolare con un veicolo privo di copertura assicurativa è sanzionabile, mentre lasciare in sosta sulla strada un veicolo con l'assicurazione sospesa non determina nessuna violazione; qualora, invece, si circola mentre l'assicurazione è sospesa, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata viene aumentata della metà (1.299 euro) rispetto alla sanzione di 866 euro prevista per chi circola completamente privo di copertura assicurativa.



Il limite massimo dei 15 punti che si possono sottrarre dalla patente di guida trova applicazione solo quando tra le violazioni commesse contestualmente nessuna di esse prevede la sospensione o la revoca della patente?

Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse, che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti (comprensivi dell'eventuale raddoppio per i neopatentati). Questa limitazione, relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta la revoca della patente di guida o la sospensione immediata; in questo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti i punti previsti dalle norme violate, senza alcuna limitazione complessiva. Ciò premesso, per rispondere alla domanda, vi è da dire che il limite dei 15 punti si può superare non solo quando vi è la sospensione immediata o la revoca della patente, ma anche quando con una sola violazione si superano i 15 punti (possibile solo per i neopatentati), in tal caso i punti si detraggono in pieno, anche oltre la misura dei 15 punti; questo perché la disposizione che prevede il limite massimo di 15 punti che si possono decurtare trova applicazione quando vengono accertate contemporaneamente o in rapida successione più violazioni e non quando si commette una sola violazione che, per effetto del raddoppio dei punti previsto per i neopatentati, si oltrepassa tale soglia. A titolo di esempio, al neopatentato che commette solo la violazione di non fare uso durante la guida di lenti da vista o di determinati apparecchi correttivi (8 punti dal 14/12/24 e nessuna sanzione accessoria) possono essere decurtati con il raddoppio 16 punti e non 15, oppure ancora: al neopatentato che non si arresta al posto di blocco (10 punti e nessuna sanzione accessoria) possono essere decurtati con il raddoppio 20 punti.



Un mondo che cambia: le patenti diventano digitali con l'it wallet



Tutti i cittadini potranno avere la patente sul proprio smartphone: ecco come

Dal 4 dicembre 2024 tutti i cittadini italiani possono utilizzare l'IT Wallet ("portafoglio digitale") per avere direttamente **sullo smartphone** la versione digitale di alcuni documenti personali come la tessera sanitaria, **la patente di guida** e la carta europea della disabilità.

Entro il 2025 l'IT Wallet diventerà l'unica identità digitale nazionale (andando a superare i sistemi di autenticazione tramite SPID o CIE) ed entro il 2026 potrà essere utilizzato anche negli altri paesi dell'UE, realizzando così le disposizioni unionali per un accesso transfrontaliero ai servizi pubblici e privati sicuro, affidabile e senza interruzioni.

La "**patente di guida mobile**" (ossia la patente di guida in versione digitale inserita nell'IT Wallet) è a tutti gli effetti un **documento di riconoscimento** equivalente alla carta di identità, esattamente analogo alla sua versione cartacea, e ha esclusivamente la finalità di soddisfare l'**obbligo di esibizione** da parte dei conducenti dei veicoli in caso di controlli durante la **circolazione sul territorio nazionale**, previsto dall'art. 180 del Codice della strada.

Gli organi di controllo hanno comunque la possibilità di consul-

tare l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per verificare la corrispondenza dei dati e l'esistenza di provvedimenti "ostativi" alla guida (come, ad esempio, la sospensione o la revoca della patente).

Nel caso invece di un'infrazione che comporta il **ritiro (materiale) della patente di guida**, il conducente dovrà **consegnare** all'organo di controllo **la patente "fisica"** e gli agenti dovranno prontamente provvedere ad aggiornare la banca dati interforze, per impedire che la patente mobile venga utilizzata illecitamente.

Per attivare l'IT Wallet occorre **installare l'app IO** (l'applicazione per accedere a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione) e procedere al caricamento della versione digitale di patente, tessera sanitaria e della carta della disabilità, inserendo i dati richiesti nella sezione "Documenti". La procedura è semplice e guidata dalla stessa app IO.

Utilizzare l'IT Wallet è **una opportunità e non un obbligo**. Infatti, chi non vorrà utilizzare il Wallet potrà **continuare ad esibire i documenti fisici** in tutte le occasioni di riconoscimento o di rapporto con enti pubblici o privati.



Cambia la normativa dei seggiolini auto: ora conta la statura del bambino e non il peso

La nuova normativa è in vigore già dal 1° settembre 2024. L'omologazione UN ECE R 2129 (conosciuta anche come **i-Size**) che dal 2013 ha affiancato e progressivamente sostituito la precedente (ECE R44 del 2007), è ufficiale e

Un'altra novità riguarda l'**obbligo di viaggiare con i seggiolini rivolti contro il senso di marcia per bambini fino a 15 mesi**. I nuovi dispositivi per bambini fino a 15 mesi garantiscono una **protezione più alta** di testa e collo dagli urti laterali. Infatti, devono aver superato crash **test specifici di omologazione**. Chi è in possesso di un seggiolino per bambini omologato secondo la ECE R44 **potrà continuare ad utilizzare il dispositivo di protezione** senza incorrere in sanzioni o divieti.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, sono ancora in vigore i **quiz del listato ministeriale** (per le patenti A e B) che fanno riferimento alla "vecchia" normativa.

Si tratta dei quiz:

- 19007 V01: *I bambini di altezza inferiore a 1,50 metri, quando sono trasportati su una autovettura, devono essere trattenuti da sistemi di ritenuta omologati, adeguati alla loro statura e **peso***
- 19007 V05: *I sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in gruppi, in funzione del **peso del bambino** che possono accogliere*

Poiché i quesiti fanno riferimento specifico anche al peso del bambino, si prestano a **contestazioni e ricorsi in caso di bocciatura** del candidato: **il Ministero sta pensando di oscurarli**.

universale. In primo piano c'è la finalità di **garantire standard di sicurezza più elevati** per la protezione dei bambini che viaggiano in auto. Per raggiungere questo obiettivo la nuova norma stabilisce che il seggiolino deve essere scelto **solo in base all'altezza del bambino (fino a 150 cm)** e non più in base al peso.

Le tipologie di seggiolini diventano due:

1. i-Size inferiore a 100 cm
2. i-Size 100 - 150 cm

Vecchia normativa	Peso	Nuova normativa
Gruppo 0+	Fino a 13 kg	I-Size Inferiore a 100 cm
Gruppo 1	Da 9 a 18 kg	
Gruppi 2/3	Da 15 a 36 kg	I-Size da 100 a 150 cm

Cambiano le parole da utilizzare in tema di disabilità: quali sono gli effetti sulla formazione in autoscuola



Dal 30 giugno 2024 è in vigore il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, dedicato alle **persone con disabilità**. La norma ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che impediscono a queste persone il completo godimento delle libertà e dei diritti civili e sociali. Il decreto legislativo, tra

l'altro, **aggiorna la terminologia da utilizzare in termini di disabilità**, con la finalità di assicurare (anche con un corretto e responsabile uso delle parole) il **rispetto dei diritti e della dignità** delle persone con disabilità.

Il tema è molto sentito dalle Istituzioni, tanto che la

Quali sono i termini usati nei listati ministeriali a proposito di persone con disabilità?

I listati ministeriali in vigore rispecchiano, anche nel linguaggio, i tempi in cui sono stati adottati. Dunque, i listati che sono entrati in vigore più di recente (come, ad esempio, quello della **CQC** del 2022), **utilizza la terminologia ap-**

propriata (soprattutto nella parte persone e con particolare riguardo all'obiettivo 3.8 che contiene al suo interno la sensibilizzazione verso la disabilità).

Invece i quiz attualmente in vigore per conseguire le **pa-**

Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità) ha emanato una nota con cui richiama l'attenzione degli uffici dell'Amministrazione affinché sia adottato il corretto linguaggio in tutti gli atti di comunicazione e amministrativi (decreti, moduli, provve-

ntenti A e B, la patente AM, le patenti superiori e il KB, che sono datati, usano un linguaggio che non è in linea con la nuova terminologia (per esempio, vengono utilizzati i termini "diversamente abili", "disabili" e "in-

dimenti...).

Usare un linguaggio adeguato e rispettoso è dunque un dovere da parte delle istituzioni ma anche da parte di chi, come le **autoscuole**, ha un **ruolo attivo nella formazione e nell'educazione stradale degli utenti della strada**.

validi"). Fino a quando il Ministero non interverrà con gli opportuni aggiornamenti, le autoscuole non potranno far altro che **usare i "vecchi" termini** per la preparazione dei candidati.

Dunque, ecco i termini da utilizzare in tema di disabilità:

Terminologia "vecchia"	Nuova terminologia (in linea con il decreto legislativo n. 62/2024)
Handicap	Condizione di disabilità
Persona handicappata	
Portatore di handicap	Persona con disabilità
Disabile	
Diversamente abile	

Un mondo che cambia: le novità del CDS

Chiarimenti e FAQ sulle novità al Codice della strada*

*Le risposte alle FAQ sono state elaborate dalla Redazione di www.patente.it con la collaborazione di Valerio Platia



INQUADRA IL CODICE QR

Visiona le circolari di chiarimento alle modifiche del CDS



Con la pubblicazione nella GU del 29/11/2024 della Legge n. 177 del 25 novembre 2024 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) sono in vigore **dal 14 dicembre 2024** alcune modifiche importanti legate sia ad articoli del Codice della strada, sia ad alcune norme ad esso collegate.

Il disegno di legge approvato dal Senato non ha subito modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera. Di esso e di tutte le novità che sarebbero state introdotte una volta approvato definitivamente il testo, ave-

vamo dato ampia e puntuale informazione nel precedente numero della nostra pubblicazione (*si veda in merito l'edizione n. 02 di maggio 2024*) al quale vi rimandiamo per una panoramica completa di tutte le novità.

In questo numero cercheremo di approfondire alcune questioni legate appunto alle varie disposizioni entrate in vigore, con particolare attenzione alle norme che coinvolgono la preparazione dei can-

didati al conseguimento delle varie patenti. Porremo anche l'attenzione sulla ricaduta che le nuove norme hanno sui quiz del listato per le patenti A e B attualmente in vigore (che, per il momento, non cambieranno).

Infine, abbiamo preparato un inserto staccabile con un volantino da appendere in autoscuola, per informare gli allievi e i candidati delle novità maggiormente interessanti per loro.



Il numero 02/2024 del trimestrale www.patente.it è scaricabile gratuitamente al link: https://www.patente.it/upload/pdf/2024_02.pdf

Guida e assunzione di stupefacenti

FAQ 01 / Viene meno il nesso causale tra assunzione e alterazione psico-fisica. Cosa vuol dire?

Il legislatore è stato molto chiaro: **chi assume droghe non può mettersi alla guida**. In caso di controllo ad un posto di blocco, affinché venga contestato il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è sufficiente che il conducente abbia assunto droghe PRIMA di mettersi alla guida, anche se, una volta alla guida, non ci sono segni di alterazione psico-fisica. In altri termini, lo stato di alterazione psico-fisica è "presunto" per il solo fatto che il conducente abbia di recente assunto stupefacenti.



FAQ 02 / Ma quanto tempo prima di guidare occorre aver assunto droghe per far scattare la contestazione del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti?

Per una risposta precisa a questa domanda occorre attendere le linee guida che i competenti ministeri dovranno emanare. È da considerare comunque che l'**analisi rivelatrice** dell'assunzione di droghe viene fatta su **saliva** e/o su sangue. Questi accertamenti, a differenza di altre indagini (come quelle su urine e capelli), coprono una **finestra temporale breve** (cioè, vanno indietro "poco" nel tempo rispetto all'assunzione).



Il Ministero sta pensando di **oscurare** alcuni quiz del listato per le patenti A e B non più in linea con le nuove norme.
NON CI SARÀ UN CAMBIO DI LISTATO.

FAQ 03 / La nuova valutazione dello stato di alterazione psico-fisica ha qualche riflesso sui quiz del listato ministeriale?



Per rispondere a questa domanda, consideriamo i seguenti quiz ministeriali:

Quiz ministeriale 20013 V06

La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza o **sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**

Quiz ministeriale 20015 V05

La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida **sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**

Quiz ministeriale 20017 V10

Guidare **sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** comporta una perdita di punti sulla patente

Questi quiz, pur rimanendo veri, diventano **inesatti** perché il reato e le sanzioni accessorie scattano se ci si mette alla guida **dopo** aver assunto sostanze stupefacenti (non è necessario che ci sia l'alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione). Per rendere questi quiz completamente veri, la formulazione dovrebbe essere leggermente modificata sostituendo le parole "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti" con le parole "dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

Guida in stato di ebbrezza

FAQ 04 / I codici 68 e 69 apposti sulla patente dei conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l oppure con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono codici validi in tutta Europa?

Il comma 3-ter dell'art. 187 CDS stabilisce che i codici 68 e 69 (previsti dall'Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE) vanno apposti sulle patenti rilasciate in Italia e **la limitazione** è riferita ai conducenti che circolano sul **territorio nazionale**.



Sospensione breve della patente

FAQ 05 / Nel caso di contestazione di una infrazione che dà luogo a sospensione breve della patente, qual è il punteggio che fa fede per l'applicazione della sospensione?

Fa fede il punteggio che, **al momento dell'accertamento della violazione, risulta all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida** (al CED del Ministero dei Trasporti), anche se non è aggiornato con la situazione punti del conducente in tempo reale. Questa situazione potrebbe essere più favorevole per il conducente (in caso di decurtazioni punti che non sono ancora state aggiornate), oppure più sfavorevole nel caso di punti non ancora accreditati.



NUOVO CODICE DELLA STRADA

In vigore dal 14/12/2024

NEOPATENTATO?

se hai conseguito la patente B dal 14/12/2024, per 3 anni non puoi guidare autovetture con rapporto potenza/peso > 75 kW/t e con potenza assoluta > 105 kW




con il foglio rosa
per patenti AM, A1, A2, A
non puoi trasportare
passeggeri

FOGLIO ROSA?



MOTO 125?

se sei maggiorenne e hai un motociclo con cilindrata uguale o superiore a 120 cm³ (6 kW se elettrico) puoi circolare in autostrada



Ci sono tante novità:
devi indossare il casco,
ma non solo...

MONOPATTINO ELETTRICO?



L'autoscuola è a tua disposizione per saperne di più

Inserito abbinato al trimestrale www.patente.it del dicembre 2024

Sanzioni più severe per l'uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, pc portatili, notebook, cuffie sonore alla guida di veicoli



FAQ 06 / Gli istruttori moto che utilizzano le radio trasmettenti durante le lezioni di guida hanno qualche deroga?

L'art. 173 CDS vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. **Gli istruttori di scuola guida non rientrano tra i soggetti esonerati dal divieto.**

Limitazioni di potenza per neopatentati patente B

FAQ 07 / Da quando entrano in vigore i nuovi limiti di potenza per neopatentati con patente B?

I nuovi limiti di potenza per i neopatentati con patente B (cioè, per tre anni dal conseguimento della patente i neopatentati non possono guidare veicoli con potenza specifica riferita alla tara > 75 kW/t e in aggiunta a tale parametro, se si tratta di autoveicoli anche elettriche o ibride, > 105 kW come potenza massima) si applicano **per chi consegue la patente di guida a partire dal giorno di entrata in vigore della legge (14 dicembre 2024)**. La data di conseguimento della patente di guida è quella del **giorno in cui si svolge l'esame di guida con esito positivo**.



FAQ 08 / Che limiti di potenza hanno i candidati che hanno conseguito la patente B poco prima dell'entrata in vigore della legge?

Per questi candidati valgono i limiti di potenza operativi prima dell'entrata in vigore della legge. Dunque, **per un anno** da quando hanno conseguito la patente sono soggetti al limite di potenza specifica riferita alla tara di **55 kW/t** e a **70 kW** di potenza massima. Si attende comunque una **circolare di chiarimento**.

FAQ 09 / Cosa succede alle limitazioni di potenza se un candidato consegue la BE?

Sia la relazione illustrativa di accompagnamento alla legge, sia i pareri dei vari ministeri concordano nell'affermare che con il **conseguimento della patente di guida di categoria superiore** (quale ad esempio la patente BE) **decadono i vincoli della potenza motoristica** stabilita per i neopatentati; permangono invece i limiti di velocità ridotti.

FAQ 10 / I limiti di potenza per neopatentati sono retroattivi?

La norma **non è retroattiva**. I nuovi limiti di potenza scattano per chi supera l'esame di guida dal giorno di entrata in vigore delle nuove disposizioni (quindi, a partire dal 14 dicembre 2024).

FAQ 11 / Cambia anche il limite di potenza per la guida accompagnata?

Anche i **limiti di potenza** previsti per la **guida accompagnata si alzano**, dal momento che le disposizioni previste per la guida accompagnata (art. 115, comma 1-bis CDS) rimandano direttamente all'articolo 117 CDS, comma 2-bis che è stato novellato.



FAQ 12 / Le limitazioni di potenza si applicano anche se al fianco del neopatentato c'è una persona con patente da più di dieci anni?

I limiti di potenza **non si applicano** quando il neopatentato è accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.

Divieto di trasporto passeggero con foglio rosa per patenti AM, A1, A2, A



FAQ 16 / Tra le nuove norme che interessano i monopattini ci sono anche quelle dell'obbligo di esporre il contrassegno e di stipulare una assicurazione R.C.A. Sono soggette a questi obblighi anche le biciclette a pedalata assistita?

Le biciclette con pedalata assistita non hanno né l'obbligo di assicurazione, né quello di contrassegno assicurativo.

FAQ 17 / Chi non ha nessuna categoria di patente può guidare un monopattino elettrico?

I monopattini elettrici si guidano senza patente

FAQ 18 / Quale tipo di casco va utilizzato per la guida di monopattini elettrici?

Vanno utilizzati i caschi da ciclismo, skateboard o pattinaggio a rotelle. Devono essere conformi alle norme tecniche UNI EN 1078 (nel caso di adulti) o UNI EN 1080 (nel caso di bambini). Come tutti i dispositivi di sicurezza passiva devono essere integri e senza segni di usura.

FAQ 13 / I nuovi limiti di potenza per neopatentati hanno qualche effetto sui quiz del listato ministeriale?

Esaminiamo il quiz ministeriale 20009 F 14:

La patente di categoria B, per i primi tre anni dal suo conseguimento, non consente la guida di autovetture aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t o una potenza massima di 70 kW.

Il quiz **rimane falso** per via dei limiti di potenza: con i nuovi limiti, infatti, il neopatentato può guidare autovetture aventi una potenza specifica, riferiti alla tara fino a 75 kW/t (e non più fino a 55 kW/t come scritto nel quiz) e una potenza massima fino a 105 kW (e non fino a 70 kW come scritto nel quiz).

FAQ 14 / Quando entra in vigore il divieto di trasportare passeggeri su moto con foglio rosa? Cosa succede se il passeggero è minorenne?

La disposizione non ha bisogno di ulteriori decreti attuativi, pertanto **entra in vigore il 14/12/2024, con l'entrata in vigore della legge.**

Il divieto non opera nel caso in cui le esercitazioni si svolgano su ciclomotori a tre ruote o su quadricicli leggeri: in questo caso può prendere posto a fianco del conducente un passeggero in funzione e (con i requisiti) di istruttore.

Ai fini dell'applicazione della sanzione non conta l'età del passeggero. Tale disposizione potrebbe eventualmente concorrere con la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 170 (sui ciclomotori e motocicli è vietato il trasporto di minori di anni cinque).

FAQ 15 / Con il foglio rosa della patente B ci si può esercitare con mezzi che richiedono patenti AM o A1 senza avere altre patenti precedenti possedute?

Il foglio rosa per la patente B **consente** di esercitarsi anche con i veicoli conducibili con la patente AM, A1 e B1, anche col passeggero.

Monopattini elettrici




Nuovi limiti per la circolazione di motocicli su autostrade e strade extraurbane principali

FAQ 19 / C'è qualche ricaduta sui quiz ministeriali per il fatto che ora i motocicli di cilindrata pari o superiore a 120 cm³ (con motore termico), se condotti da maggiorenni, possono circolare su autostrade e strade extraurbane principali?

Esaminiamo il quiz ministeriale 17008 V01:

Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm³

Questo quiz contiene ora delle **inesattezze nella parte finale**. Infatti, con le nuove norme, i motocicli di cilindrata pari o superiore a 120 cm³ (e quindi inferiore a 150 cm³), se condotti da maggiorenni, POSSONO circolare. Il quiz **si presta a possibili ricorsi**, nel caso di bocciatura di un candidato.



Posizione dei velocipedi sulla carreggiata

FAQ 20 / Ci sono delle ricadute sui quiz ministeriali dovute alla posizione dei velocipedi nelle strade urbane ciclabili, nelle zone ciclabili, nelle corsie ciclabili e nelle zone di attestamento ciclabile (ex casa avanzata)?

In base all'art. 143 comma 2-bis, nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili **i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata**. Nelle corsie ciclabili, i velocipedi devono occupare **la parte più esterna della corsia**.

Di conseguenza il quiz ministeriale 13018 V01:

I veicoli senza motore devono circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata diventa **inesatto**.



Diminuzione di limiti di età per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone, ma non da subito



FAQ 21 / La diminuzione del limite di età a: 18 anni per guidare in Italia veicoli cat. D e DE per servizi di linea <50 km di percorrenza; a 18 anni per guidare in Italia veicoli per cat. D1 e D1E; a 20 anni per guidare in Italia veicoli della cat. D e DE; a 18 anni per la guida di veicoli della cat. D e DE senza passeggeri (previo conseguimento di CQC a seguito di frequenza di corso ordinario di 280 ore e superamento esame) sono immediati?

La modifica in commento si inserisce tra le facoltà consentite agli Stati membri dall'art. 5 della direttiva 2003/59/CE in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti. È indispensabile l'adeguamento delle procedure CED. Nulla cambia per il conseguimento delle patenti C, CE, C1E.

Delega al Governo e simulatori di guida: l'evoluzione della formazione pratica

Per la prima volta in una legge i simulatori vengono riconosciuti come strumenti di ausilio per la formazione al conseguimento della patente.



SIDA DRIVE 180



SIDA DRIVE 360



La legge n. 177 del 25 novembre 2024 (Interventi in materia di sicurezza stradale e **delega al Governo** per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) contiene la delega al Governo per modificare in modo organico il Codice della strada.

Si tratta di un'attività che impegnerà il Governo per un tempo medio lungo, basti pensare che il Governo avrà 12 mesi di tempo dalla entrata in vigore della legge per predisporre uno o più decreti legislativi che potrebbero richiedere, a loro volta, ulteriori decreti attuativi, con un orizzonte temporale che potrebbe arrivare a due anni dall'entrata in vigore della legge.

Sono veramente tanti gli ambiti nei quali si articolerà l'attività del Governo e tra questi merita attenzione la **revisione della disciplina della motorizzazione e dei titoli abilitativi**. All'interno di questa importantissima materia, e per la prima volta in una legge italiana, la delega prevede la **possibilità di utilizzare i simulatori di guida per svolgere l'attività formativa al conseguimento della patente**.

Dunque, i simulatori di guida, **purchè di "alta qualità"**, vengono "accreditati" come strumenti efficaci per la formazione dei conducenti, assumendo una dignità già riconosciuta in altri paesi d'Europa (si pensi, ad esempio, alla Francia) dove, da tempo, i simulatori possono essere utilizzati per una parte delle ore di formazione pratica dei candidati.

Ma non è tutto, infatti, durante l'esame alla Camera è stato presentato ed accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere, attraverso ulteriori iniziative nor-

native, che **le esercitazioni di guida possano essere svolte anche con l'ausilio di simulatori di guida**.

La previsione di poter utilizzare i simulatori di guida in alternativa alla formazione tradizionale, anche solo per qualche ora nelle esercitazioni di guida, potrebbe rivelarsi di grande aiuto nella organizzazione del lavoro delle autoscuole. Questo vale soprattutto se in alternativa alle guide obbligatorie per il rilascio del foglio rosa (guide notturne, in autostrada).

Infatti, già con l'entrata in vigore della legge di modifica al CDS è scattato l'obbligo per i candidati alla patente B di aver svolto **una serie di guide certificate dall'autoscuola prima di potersi esercitare (con amici o familiari) con il foglio rosa**.

Questa previsione normativa necessita di decreti attuativi per una migliore precisazione della materia, tuttavia, se consideriamo la **carenza di istruttori** che affligge il settore autoscuole da tempo, possiamo immaginare un futuro in cui i **simulatori** potrebbero rappresentare una efficace **alternativa** per agevolare la quantità e la qualità delle **ore di formazione**, anche **certificate**, erogate ai candidati.

Il tutto accompagnato da una tangibile **riduzione dei costi e dei tempi di formazione** dei candidati, dalla diminuzione delle emissioni nocive all'ambiente e da una migliore gestione e organizzazione del processo formativo in autoscuola, in linea con gli standard di digitalizzazione e semplificazione che il Governo deve perseguire nella attività di modifica del CDS.

Novità per l'autotrasporto in pillole

BUONO PATENTE AUTOTRASPORTO: ANCHE I CITTADINI STRANIERI POTRANNO RICHIEDERLO

Nei primi mesi del 2025 si aprirà il nuovo bando per il **buono patente autotrasporto**, il contributo che copre **parte delle spese di formazione** per conseguire una **patente superiore** o una **CQC**. Dal 2025 anche i **cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia** (fermi tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani ed europei) potranno richiedere il buono.



NON CI SONO AUTISTI? ARRIVA LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE EXTRACOMUNITARI SENZA LA CQC

Con il Decreto Flussi, le imprese di autotrasporto nel 2025 possono assumere autisti extracomunitari con un contratto a tempo determinato della durata massima di un anno. Tali autisti devono avere già conseguito una patente di categoria superiore, ma non devono avere la CQC, in quanto si tratta di un'abilitazione obbligatoria solo a livello europeo. La CQC potrà essere conseguita dagli autisti una volta giunti in Italia.

AUTOBUS NCC E NUOVE DEROGHE SUI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Il **trasporto occasionale di persone**, vista la grande variabilità di orari e il carattere stagionale dei viaggi con gli autobus, ha **nuove deroghe per i tempi di guida e di riposo**.

Innanzitutto, l'interruzione di guida non ha delle regole rigide come prima (45 minuti o 15 + 30 minuti): la cosa importante è che ci siano **due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna**. Ad esempio, adesso è consentito fare pause di 20+25 minuti, 19+26 minuti, 30+15, ecc.

Il conducente **può rinviare il periodo di riposo giornaliero al massimo di un'ora, solo nel caso in cui quel giorno abbia guidato per massimo 7 ore**. La deroga può essere sfruttata una volta sola, nel caso che stia effettuando un servizio di durata pari o superiore a 6 giorni, e due volte nel caso che stia effettuando un servizio di durata pari o superiore a 8 giorni. Ci sono deroghe anche per quanto riguarda il **periodo di riposo settimanale**: il conducente può rinviare il periodo di riposo settimanale di 12 periodi consecutivi di 24 ore al massimo, a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare. Questa possibilità c'era già per i trasporti internazionali, ma ora viene estesa anche ai trasporti nazionali.

Fino a quando non sarà disponibile un foglio di viaggio digitale o il tachigrafo non si sarà adeguato, il conducente **deve segnare queste deroghe** su una copia del foglio di viaggio in formato cartaceo o elettronico.

DAL 2 GENNAIO 2025, PRENDE IL VIA IL RENT DI TAXI E NCC

Se ne parla da tempo, della necessità di istituire un registro informatico per taxi e NCC autovetture, in modo da **contrastare l'abusivismo** in maniera più efficace.

In questi mesi il progetto ha preso forma. Il Decreto MIT n. 203 del 2 luglio 2024 ha istituito il registro, abbreviato con il nome RENT, prevedendo la divisione in 3 distinte sezioni: servizio taxi, servizio di noleggio con conducente, servizio natanti. Il registro contiene, oltre ai dati e ai titoli delle singole imprese, anche le informazioni relative ai contratti stipulati con la committenza. L'applicazione è già disponibile, via internet, collegandosi al Portale dell'Automobilista.

Al RENT avranno accesso gli agenti di controllo, le imprese, gli UMC, il CED, i Comuni: in questo modo, le verifiche sui titoli autorizzativi e sulle attività saranno più veloci e precise. La circolare prot. 24135 del 6 settembre ha comunicato che il RENT funzionerà a pieno regime a partire **dal 2 gennaio 2025**. Sempre contro le "auto nere" c'è in cantiere **l'obbligo del foglio di servizio elettronico**, ma si attende una circolare di chiarimento per avere maggiori dettagli sulla nuova procedura.



NUOVI OBBLIGHI IN TEMA DI TACHIGRAFO

Ci sono in vista nuovi obblighi del "Pacchetto Mobilità": a partire dal 2025, **tutti i veicoli che operano su tratte internazionali** devono essere **dotati di tachigrafo digitale intelligente di seconda generazione** (con gps integrato, connessione DSRC con gli organi di controllo, segnale satellitare Galileo). Dal 1° gennaio 2025 scatta l'obbligo di **conservare a bordo del veicolo le registrazioni del tachigrafo del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti** (adesso è di 28 giorni). Per leggere correttamente tutti i dati dell'apparecchio, le aziende interessate sono invitate a sostituire tutte le proprie carte tachigrafiche con quelle compatibili al 100%, del tipo Gen 2 vers. 2 (G2V2); i conducenti non hanno invece l'obbligo di sostituire le carte tachigrafiche che hanno in dotazione e possono aspettare la naturale scadenza.



CORSI CQC E FALSO IDEOLOGICO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42566 del 20 novembre 2024, consolida il seguente principio: "Commette falso ideologico in atto pubblico chi attesta falsamente, nel registro presenze, l'orario di ingresso e di uscita dal corso di aggiornamento professionale per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC)".

Il **falso ideologico in atto pubblico è un reato** punito dall'art. 483 del codice penale con la reclusione fino a due anni.

In arrivo il patentino nautico per i minorenni, senza esame in UMC



Soffia il vento delle novità nella nautica da diporto, in quanto con il Decreto n. 133 del 17 settembre 2024 sono entrate in vigore le **modifiche al regolamento di attuazione** del Codice della Nautica da diporto.

Si tratta di un decreto corposo che contiene cambiamenti importanti, fortemente voluti da Confindustria Nautica, intenti a sostenere il settore del diporto, della cosiddetta piccola e media nautica - che è il settore di maggiore interesse per le scuole nautiche.

Il primo cambiamento da evidenziare è la **facilitazione generale dell'accesso alla patente nautica**.

I requisiti psicofisici minimi sono stati rivisti e ridimensionati, ad esempio non è più prevista la verifica dei tempi di reazione. Le visite mediche saranno possibili direttamente nelle scuole nautiche, così come avviene per le patenti di guida. Sono previste misure compensative per gli esami dei candidati DSA. Presente anche la possibilità - per tutti - di **ripetere la prova pratica in caso di bocciatura, senza dover rifare di nuovo l'esame di teoria come avviene adesso**.

C'è soprattutto un **nuovo tipo di abilitazione: la patente nautica di categoria D1** - indicata anche come "patentino"

- per chi ha compiuto 16 anni e voglia manovrare barche a motore di potenza compresa tra i 30 kW e gli 85 kW.

L'articolo che ne parla è il numero 29 bis, interamente nuovo, che riportiamo per esteso:

La patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.

Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonché dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice.

In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.

Dal testo si evince **la possibilità di conseguire questa abilitazione interamente nelle scuole nautiche**, senza necessariamente sostenere l'esame in motorizzazione. Le scuole dovranno però organizzare sia il corso formativo sia le esercitazioni pratiche sia la prova a quiz di idoneità finale.

Tra l'altro, il conseguimento della patente nautica D1, attraverso il corso formativo nella scuola nautica, **permetterà di ottenere la patente nautica di tipo A semplicemente sostenendo un esame integrativo teorico**.

L'operatività di questa nuova norma dipende dalla **pubblicazione di ulteriori decreti di attuazione e di nuovi listati quiz** da parte dell'amministrazione, in ogni caso la **traiettoria è stata tracciata e non cambierà**.



LO SAI CHE...



RIPRENDIAMO LA NOSTRA RUBRICA "LO SAI CHE..." E LA DEDICHIAMO A FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DI SIDA AULA

L'AULA DI SIDA SI RINNOVA NEL DESIGN E NELLO STILE?

A partire dai prossimi mesi, i clienti troveranno in SIDA aula un **design inedito**. La nuova veste è essenziale, leggera, in **linea con gli stili grafici più attuali**. Le variazioni al design sono molte, per rendere SIDA AULA piacevole e di appeal non solo nei confronti dei docenti, ma anche verso i giovani candidati delle autoscuole.

L'AULA DI SIDA CONSENTE DI GESTIRE LA FORMAZIONE PERSONALIZZANDOLA PER OGNI LISTATO E PER OGNI DOCENTE?

Con il **configuratore**, aggiornato rivisto e integrato ma allo stesso tempo semplificato, ogni docente può gestire la lezione scegliendo in pochi click i tratti caratteristici della sessione di formazione. La **lezione è personalizzata** in base alle modalità di insegnamento di ogni docente oppure in base alla tipologia di formazione da svolgere (es. AM, AB, SUP, CQC).

Così, ad esempio, nella fase di proiezione dei quiz è possibile adottare un criterio più analitico nei corsi CQC (per la proiezione di tutti i quiz); oppure più sintetico nel corso AB (proiettando solo i quiz più sbagliati, con la possibilità di scegliere la percentuale di errore desiderata); si può scegliere di mostrare automaticamente i commenti ai quiz sbagliati e di passare agevolmente da una lingua all'altra, se l'aula è formata da persone di diversa nazionalità. Ogni **docente** dell'autoscuola può **configurare i parametri di SIDA in base al suo stile di insegnamento**

L'AULA DI SIDA È "SMART"?

"**Smart**" è la nuova modalità di navigazione all'interno del tabellone d'aula. Consente di **saltare da una immagine all'altra del tabellone** durante la lezione e di riprendere la formazione dall'ultima immagine proiettata. Questa funzione è adatta per utilizzare un ordine personalizzato nella lezione o anche per "saltare" da una parte all'altra del tabellone, magari per approfondire alcuni segnali o rispondere alle domande dei candidati.



L'AULA DI SIDA INCORPORA LA GUIDARAPIDA IN UNA INTEGRAZIONE COMPLETA?

Finalmente **due strumenti in uno**: la Guidarapida (che contiene il manuale dei vari corsi e molto utilizzato nella CQC per i contenuti ancora poco conosciuti) si può visualizzare durante la lezione in aula, senza uscire da SIDA e senza dover aprire programmi aggiuntivi. Grazie alla funzione "manuale", tutti i docenti, **durante la lezione**, possono **richiamare la Guida-rapida di SIDA** per un approfondimento, una precisazione o una consultazione in aula. Il docente può richiamare il manuale di SIDA **anche in multilingua**.



NUOVA

**SIDA
AULA**



una
**nuova grafica
moderna e
coinvolgente!**



Linea
A e B



Linea
CQC



Linea
AM



Linea
ADR



Linea
Nautica



Linea
APC




Linea
Superiori



Linea
KAKB

SIDA Aula A e B Multilingua



**Strumenti per candidati DSA:
vocabolario e audio**



**Manuale integrato
anche in multilingua**


SIDA®
AutoSoft Multimedia

SIDA DRIVE

CONTROLLER

SIDA®
AutoSoft Multimedia

L'APP PER GLI ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA



Personalizza le lezioni dei candidati sui simulatori SIDA DRIVE

Impostazioni

- Tipo di cambio
- Tipologia di auto
- Lingua italiano/tedesco
- Durata della lezione



Scenario

- Meteo
- Orario
- Intensità del traffico



Avarie

- Guasti: acqua, freni, motore, batteria
- Pneumatici



Disturbi

- Ostacoli: animali, palla
- Distrazioni: chiamate, messaggi

Controllo della lezione in tempo reale

Gestione e interazione durante le lezioni



SIDA DRIVE 180



www.sidadrive.it



SIDA DRIVE 360